

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Si precisa che nel presente Allegato sono indicate, per completezza, tutte le segnalazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali, incluse quelle riferite ad adempimenti esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Indice

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.....	3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	11
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.....	12
MINISTERO DELLA SALUTE.....	16
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	18
ALTRI SOGGETTI	19

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>➤ Obbligo di etichettatura degli imballaggi ex art. 219, co. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006</p> <p>L’obbligo in questione presenta diverse criticità. Infatti, allo stato attuale non esistono regole certe di marcatura e risulta estremamente complicato stabilire come dare indicazioni su imballi di diversa natura e di differenti categorie merceologiche, dimensioni o caratteristiche (es. imballi multimateriale).</p> <p>Inoltre, non sono state fornite scadenze per i prodotti già in commercio, per lo smaltimento di eventuali scorte e per l’adeguamento delle marcature per tutte le produzioni dopo il 26 settembre (per gli imballaggi stampati ciò significa rivedere tutte le grafiche e ricalibrare ex novo tutti gli impianti stampa).</p> <p>Non è chiaro, poi, se la disposizione si applica a tutti gli imballaggi (anche ai terziari) e se queste norme sono specifiche per tipo di imballaggio (non esistono, ad esempio, norme tecniche per taluni imballaggi). Nel caso delle aziende utilizzatrici, inoltre, al fine di adeguare i propri sistemi di etichettatura ambientale alle nuove prescrizioni si dovrebbero controllare tutte le specifiche tecniche delle diverse referenze, a volte centinaia per una singola azienda, individuare i codici di identificazione dei materiali, farli “validare” dai propri fornitori e definire la grafica (posizione in etichetta, grandezza del logo, ecc.), processi questi che richiedono adeguate tempistiche.</p> <p>Per quel che riguarda i fornitori di imballaggi, bisogna ripensare a tutte le matrici grafiche e adeguare gli impianti (a titolo di esempio, un impianto con due cilindri di stampa può essere adeguato, per una referenza e con le modifiche richieste ci sarebbe un inevitabile intasamento degli impianti). Andrebbero poi concordate con le aziende utilizzatrici le modalità di indicazione in etichetta per gli imballaggi di piccola dimensione (si pensi al settore della cosmetica, dove l’imballaggio spesso riporta caratteri molto piccoli). La nuova disciplina sta creando gravi problemi a tutti i comparti, compreso quello degli imballaggi dei medicinali e dei dispositivi medici che ad oggi, in assenza di un intervento normativo urgente per correggere le criticità descritte, rischiano di essere sanzionati, il tutto in una fase delicata di pandemia come quella che stiamo attraversando.</p> <p>Da ciò discende la necessità di un intervento normativo urgente che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazioni certe da dare agli operatori, anche attraverso un apposito decreto ministeriale; - un regime transitorio almeno fino al 1° gennaio 2022 che faccia salvi i prodotti già in commercio e le giacenze;

- il perimetro di operatività del nuovo obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, escludendo quelli terziari, quelli destinati al trasporto e quelli destinati all'estero e indicazioni certe e ufficiali. Inoltre, Confindustria ha segnalato che l'etichettatura è una regola tecnica e come ogni regola tecnica deve essere notificata alla Commissione europea che ne valuta la compatibilità con la normativa europea (ad es. la Francia ha notificato il suo decreto alla Commissione europea).

Con il Decreto-Legge cd. Milleproroghe è stata rinviata a gennaio 2022 solo una parte degli obblighi di etichettatura (quelli previsti dal primo periodo dell'articolo 219, comma 5, del Codice dell'ambiente) lasciando inalterati gli obblighi di cui al secondo periodo, che condividono le stesse criticità.

In particolare, il Decreto Milleproroghe ha disposto la sospensione dell'efficacia del solo primo periodo del comma 5 dell'art. 219, limitando, quindi, la sospensione unicamente alla previsione per cui: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi.”*

Tuttavia, resta pienamente in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui *“I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*.

Occorre, quindi, estendere il regime transitorio anche a tale obbligo, in considerazione, anzitutto, della sua natura facoltativa, sancita dalla Decisione 97/129/CE della Commissione, per cui il sistema di identificazione ivi previsto deve essere considerato volontario. Inoltre, l'estensione si rende necessaria in quanto l'adeguamento degli operatori interessati a tale ulteriore obbligo creerebbe gli stessi disagi e problematiche che hanno spinto il legislatore a sospendere l'efficacia dell'obbligo di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 219, identificando, correttamente, il lasso di tempo per l'adeguamento da parte degli operatori *“oggettivamente non sostenibile”*.

Infine, occorre chiarire che l'articolo 219, comma 5 del Codice dell'ambiente si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo e che sono esclusi dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente. Infatti, poiché la finalità della norma è *“dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi”* e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma anche, ad esempio, i pallets e gli imballaggi industriali, ovvero imballaggi terziari volti esclusivamente al trasporto merci e utilizzati soltanto in ambito professionale.

Da ultimo, è necessario escludere dal campo di applicazione del citato art. 219, comma 5 anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o

all'esportazione in Paesi terzi, in quanto la citata disposizione, con i relativi standard tecnici UNI, è valida solo in ambito nazionale e pertanto tali imballaggi potrebbero incorrere in regimi di etichettatura differenti a seconda del Paese di destinazione. L'esclusione risulta, quindi, necessaria al fine di evitare una sovrapposizione di obblighi e regole tecniche tra i vari Paesi.

Confindustria ha ricordato come sulla sospensione integrale di tutto il comma 5 dell'articolo 219 siano stati presentati numerosi emendamenti nel corso dell'iter di conversione in legge del DL Milleproroghe che evidenziano un consenso ampio da parte del Parlamento per la sospensione, ragion per cui è necessario che la proposta venga integrata con urgenza nel primo provvedimento utile.

➤ **Attestazione di avvenuto smaltimento ex art. 188, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 2006**

È necessario abrogare la previsione del rilascio dell'attestazione di avvenuto smaltimento, prevista per avvio ad operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale onere non è previsto dalla normativa europea.

L'abrogazione di tale adempimento da parte degli impianti di smaltimento è in primo luogo motivata dal fatto che la ricezione della quarta copia del formulario, firmata dall'impianto di destinazione consente di tracciare a pieno per il produttore/detentore il percorso del rifiuto fino all'impianto di destinazione dove questo rifiuto verrà ricondizionato, ovvero raggruppato in modo da costituire un nuovo lotto per l'avvio a smaltimento definitivo, con conseguente esenzione della responsabilità del produttore/detentore.

È impossibile, infatti, pensare che gli impianti di smaltimento che svolgono operazioni da D1 a D12 possano rilasciare ai singoli produttori/detentori un'attestazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che certifichi che il loro specifico rifiuto è stato trattato: gli impianti finali infatti non hanno contezza dei singoli produttori/detentori che hanno concorso alla composizione del lotto che l'impianto intermedio, che ha svolto le operazioni D13, D14 o D15, ha inviato loro. Né può essere plausibile che siano gli impianti che hanno ricevuto i rifiuti per operazione D13, D14 o D15 a rilasciare tale attestazione, posto che nei loro impianti lo smaltimento finale di fatto non avviene. Essi, infatti, fanno operazioni di accorpamento o di miscelazione e trasferiscono i rifiuti ad impianti successivi, con codice CER e con caratteristiche spesso diverse da quelli riferibili al singolo conferimento iniziale.

➤ **Allineamento dell'elenco dei rifiuti di cui Allegato D alla Parte Quarta con le disposizioni europee**

Il nuovo elenco dei rifiuti, contenente i diversi codici CER ai fini della classificazione degli stessi, introdotto con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 presenta numerose discrepanze rispetto al catalogo

precedentemente in vigore e rispetto all'elenco contenuto alla Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 (2014/ 955/ UE).

Pertanto, al fine di evitare incongruenze e incertezze dal punto di vista applicativo nei confronti degli altri Stati Membri, così come anche a livello nazionale, si richiede di allineare l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente alla Decisione sopracitata.

CNA

Il decreto interviene con alcune semplificazioni che riducono oneri per le imprese:

- eliminazione obbligo registro carico e scarico per rifiuti non pericolosi prodotti da imprese fino a 10 dipendenti;
- raddoppiati i limiti quantitativi per la possibilità di tenuta dei registri da parte delle Associazioni;
- introduzione vidimazione elettronica del FIR;
- ridotti tempi di conservazione del FIR;
- possibilità di invio della 4^a copia del FIR mediante PEC;
- semplificazioni per attività di manutenzione.

Parallelamente però il decreto contiene nuovi adempimenti e norme critiche che contribuiscono a complicare notevolmente la gestione dei rifiuti da parte delle imprese:

- certificato avvenuto smaltimento;
- nuova definizione rifiuti urbani;
- registro nazionale produttori (collegato a norme EPR);
- etichettatura imballaggi.

La norma che ha dimostrato maggiori criticità nel decreto è quella che ha modificato la definizione di rifiuto urbano. Le nuove disposizioni implicano una serie di adempimenti documentali (ai fini della scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico) ma, soprattutto, determinerà un aggravio significativo dei costi della TARI soprattutto per le imprese artigiane. Inoltre, le nuove disposizioni presentano enormi dubbi interpretativi che pesano con incertezze e complicazioni sulle imprese.

	<p>Confartigianato</p> <p>Con riferimento al d.lgs. n. 116 del 2020 le criticità per le imprese sono ricollegabili all'applicazione della TARI.</p> <p>Si evidenzia, infatti, che è stato modificato l'art. 238, co. 10, del Codice dell'ambiente prevedendo che <u>le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.</u></p> <p>A fronte di tale previsione, che prevede sconti immediati sulle tariffe TARI per le imprese che fuoriescono dal servizio pubblico, l'ANCI chiede un rinvio della disposizione visto che i comuni hanno difficoltà a coprire i costi di gestione dei rifiuti che per legge devono essere integralmente coperti con i ricavi dalla TARI. Risulta evidente il pregiudizio che deriverebbe alle imprese che non potrebbero usufruire degli sconti sulla TARI.</p> <p>Il diritto delle <u>utenze non domestiche di "uscire" dal servizio pubblico</u> viene ribadito anche nel c.d. <u>"Decreto Sostegni"</u> (DL n. 41/21) che all'art. 30, comma 5, fissa anche una scadenza per comunicare al gestore del servizio pubblico la scelta di avvalersi di privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti.</p> <p>Resta aperto <u>il problema degli sconti TARI per le attività chiuse dalle misure restrittive anti-pandemia, oggetto della delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, richiesta da Confartigianato</u>, che i Comuni dovranno finanziare con propri fondi e che ad oggi sembra essere stata applicata solo in casi sporadici. Le imprese, che in virtù della delibera ARERA avrebbero dovuto avere degli sconti proporzionali ai giorni di chiusura per DPCM, si sono viste recapitare dai comuni una TARI 2020 completa senza sconti.</p> <p>Confartigianato ritiene che <u>la TARI oggi sia una misura ingiusta e sproporzionata per le imprese</u>. La tariffa deve avere natura corrispettiva rispetto ad un servizio erogato: <u>le imprese che intenderanno avvalersi del servizio pubblico</u> per la gestione dei loro rifiuti pagheranno la TARI (quota fissa e variabile); le imprese che intenderanno rivolgersi a privati non dovrebbero pagare il servizio pubblico per un servizio che non gli viene erogato, altrimenti siamo di fronte ad una tassa e non ad una tariffa.</p>
<p>Decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182</p> <p><i>“Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli</i></p>	<p>CNA</p> <p>Introdotta l'obbligo di gestione anche per produttori esteri tramite la figura del rappresentante autorizzato: rappresenta un nuovo onere "positivo" poiché è volto a garantire maggiore trasparenza e parità di concorrenza tra imprese italiane ed estere</p>

pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Rimangono sostanzialmente invariate, con qualche modifica sulle tempistiche, le dichiarazioni di produttori e importatori

Prevista l'introduzione, anche in questo caso con un obiettivo di trasparenza, di un Registro Nazionale produttori (non ancora operativo)

Modificati i parametri tecnici per la determinazione del contributo sulle diverse classi di PFU. Questa novità sta impattando significativamente sui gommisti.

Al di là del tema oneri, occorre evidenziare che il DM aveva l'obiettivo di intervenire sulla disciplina dei PFU per superare le notevoli criticità emerse nel tempo, in particolare al fine di rendere più trasparente ed efficiente il vecchio modello. Da questo punto di vista, dopo quasi un anno si evidenzia che gli obiettivi non sono stati raggiunti e la gestione dei PFU presenta molte zone d'ombra che si ripercuotono negativamente sui gommisti che, a causa delle criticità nella raccolta, si ritrovano con i piazzali pieni di pneumatici fuori uso.

Si evidenzia inoltre che il DM ha inaspettatamente soppresso il Tavolo permanente di consultazione della gestione dei PFU; effettivamente questo Tavolo, previsto dal precedente DM, era rimasto di fatto inattivo, ma in merito la CNA aveva chiesto al Ministero di ampliarlo e rafforzarlo per renderlo un utile luogo di confronto sul tema.

Un altro aspetto particolare è determinato dall'art. 3, comma 4, del DM n. 182/2019 che impone ai produttori o importatori di pneumatici di specificare la tipologia di pneumatico in base al peso, sulla base di una classificazione stabilita dal Ministero nell'Allegato 1. Questa specifica si traduce in una grossa complicazione nella gestione del lavoro del gommista, soprattutto perché su ogni tipologia di gomma e di peso, i sistemi collettivi deputati alla raccolta applicano un importo differente del PFU (importo che serve a coprire i costi di smaltimento del rifiuto speciale).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 <i>“Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto”</i> e relativo decreto attuativo Decreto-direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 <i>“Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”.</i></p>	<p>CNA</p> <p>Le modalità per attingere agli incentivi sono troppo sbilanciate sulla modalità di prenotazione piuttosto che su altri criteri di distribuzione delle risorse che, a nostro avviso, dovrebbero maggiormente prendere in considerazione la dimensione aziendale e favorire maggiormente le PMI che hanno sicuramente maggiori difficoltà di accesso alla misura. Le risorse a disposizione (in totale 122 milioni di euro) per la prima tranche (1/10 – 16/11 2020), si sono esaurite soltanto dopo pochissimi giorni. L’investimento non favorisce la sostituzione del parco veicolare più obsoleto in quanto prevede 13 la possibilità di sostituire anche un veicolo di classe ambientale euro VI con un altro di identica classe ambientale (anziché con uno di classe ambientale inferiore, ad esempio euro IV o inferiore).</p>
<p>Decreto direttoriale 21 ottobre 2020 <i>“Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020”.</i></p>	<p>CNA</p> <p>Il decreto è finalizzato ad incentivare la sostituzione del parco veicolare più obsoleto in quanto vincola la concessione del contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo alla rottamazione di un mezzo di classe ambientale euro 4 o inferiore. Le risorse sono però di modesta entità, sia in termini di valore assoluto (25,8 milioni di euro), che per l’importo del singolo beneficio per l’acquisto pari a soli 8 mila euro/ trattore stradale. Inoltre, in questo momento di forte incertezza per il futuro, la misura rischia di essere 15 sottoutilizzata; infatti, delle risorse stanziare per la 1^a tranche (11/11 – 30 11 2020), è stato utilizzato soltanto il 5,5% del totale messo a disposizione. Per dare maggiore impulso all’innovazione del parco veicolare, occorrerebbe prevedere incentivi anche per la sostituzione di un veicolo usato con un altro ugualmente usato ma di classe ambientale migliore, euro V e/o euro VI.</p>
<p>Decreto ministeriale 9 settembre 2020 <i>“Determinazione dell’entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i</i></p>	<p>CNA</p> <p>Il provvedimento introduce l’onere relativo alla previa registrazione su un’apposita piattaforma informatica per l’accesso al beneficio.</p>

<p><i>veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso”.</i></p>	<p>Il provvedimento rappresenta un caso di specie per mettere in luce le criticità derivate dai provvedimenti attuativi avvicendatisi nell’ultimo anno. Innanzitutto sono state necessarie tre circolari del MIT per definire le caratteristiche tecniche delle paratie.</p> <p>Nel frattempo tra la data di pubblicazione in GU del provvedimento e la possibilità di accedere al contributo sono trascorsi più di sei mesi e la pubblicazione della piattaforma per inviare la domanda è avvenuta dopo circa 95 gg dalla pubblicazione in GU.</p> <p>Al di là della verifica degli oneri tout court si pone un tema di tempestività del provvedimento, perché nel frattempo la categoria, avendo un obbligo di servizio, ha trovato soluzioni fai date per proteggersi dal contagio.</p> <p>Inoltre, si segnala un problema legato alla poca chiarezza delle disposizioni tali per cui molti dei bonus previsti non sono stati utilizzati ad esempio perché l’Agenzia delle Entrate non distingue tra sede legale dell’azienda (che per i tassisti coincide con la residenza) e comune o unione dei comuni in cui la licenza è stata emessa ed esercitata.</p>
---	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 <i>“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).</p>	<p>Confcommercio</p> <p>➤ Articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” concesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)</p> <p>L’obbligo di sottoscrivere un accordo sindacale per l’accesso alla CIGD per le imprese con più di 5 dipendenti, la consultazione preventiva e l’esame congiunto per l’assegno ordinario FIS rappresentano un aggravio procedurale a carico delle imprese che nella fase emergenziale hanno bisogno di accedere ai trattamenti di integrazione salariale in modo veloce e snello, inoltrando direttamente una domanda all’INPS che verifica la sussistenza dei presupposti di legge, garantendo in ogni caso la conoscenza alle Organizzazioni sindacali dell'avvenuta richiesta.</p>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 <i>“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”</i> convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (articolo 58).</p>	<p>Confartigianato</p> <p>➤ Articolo 58 - Fondo per la filiera della ristorazione</p> <p>Viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per l’anno 2021 che costituiscono limite di spesa - finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio (commi 1 e 2).</p> <p>Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate da un decreto del MEF e del MIPAAF (pubblicato in GU il 6 novembre scorso). Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile (comma 3).</p> <p>Si segnalano al riguardo delle criticità nella gestione del bonus che è stata affidata a Poste Italiane poiché molti dei circa 40 mila imprenditori della ristorazione che hanno chiesto il contributo a fondo perduto non hanno ancora ricevuto alcun pagamento, nonostante siano passati tre mesi dall’ultima data utile per la presentazione delle domande (15 dicembre 2020).</p>

Legge 30 dicembre 2020, n. 178
“Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”
(articolo 1, commi 139-143).

Confartigianato

➤ **Registro telematico cereali e farine**

La legge di bilancio 2021, L.178/2020, commi 139-143 ha previsto che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. In caso di inottempreanza sono previste sanzioni. Le modalità di applicazione sono demandate ad un decreto del MIPAAF da emanare entro 60 gg. (decreto non ancora adottato).

Tale nuovo obbligo si configura come un nuovo inutile aggravio burocratico e gestionale per le imprese, considerato che le stesse applicano già sistemi di tracciabilità. Tra l’altro il nuovo onere appare sproporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati della norma. Il suddetto obbligo di registrazione, infatti, non coglie la specificità di un settore altamente professionalizzato come quello della panificazione e dei laboratori artigiani, che lavora, trasformandole, esclusivamente farine e non già prodotti di prima produzione come cereali e grano. Se, dunque, la finalità è quella di istituire un monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, estenderlo ai panificatori e ai laboratori artigiani appare sproporzionato e non congruo alle finalità dichiarate.

Si segnala che il Ministero sta valutando come delimitare l’ambito di applicazione della norma.

CNA

➤ **Registro telematico cereali e farine**

Il provvedimento introduce l’onere di registrazione riserve cerealicole in apposito Registro nell’ambito del SIAN. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e UE ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto registro telematico entro 7 giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni.

Previste elevate sanzioni: chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto ministeriale emanando, sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati

superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (ICQRF) è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

La norma prevede che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le modalità di applicazione degli obblighi in commento saranno stabilite con decreto MIPAAF da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma si tradurrà in un ulteriore aggravio burocratico e gestionale per le imprese, le quali sono già soggette a sistemi di tracciabilità. Inoltre, avrà un forte impatto anche perché non coglie la specificità di un settore altamente specializzato come quello dei laboratori artigiani che lavora trasformando farine e non prodotti di prima produzione. Se la finalità è l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, estenderlo ai panificatori e ai laboratori artigiani appare sproporzionato e non congruo rispetto alle finalità del provvedimento. Senza contare che tale onere non influisce né risolve l'annosa questione della produzione abusiva di pane e di altri prodotti di laboratorio di cui non si conosce la provenienza delle materie prime perché è sottratta a qualsivoglia tracciabilità, né tantomeno quella delle importazioni di pane congelato dall'estero e pronto per la doratura.

Confcommercio

➤ Registro telematico cereali e farine

L'associazione segnala una nota inviata il 3 marzo 2021 al Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito al Registro telematico SIAN per il monitoraggio delle produzioni cerealicole.

Nella nota, Confcommercio, assieme alle altre associazioni della distribuzione, esprime «*forte preoccupazione per l'introduzione, ad opera della recente legge di bilancio, di un ulteriore sistema di tracciabilità che, allo scopo dichiarato di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, prevede pesanti oneri per gli operatori che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali in quantitativo superiore alle cinque tonnellate annue*».

Nella nota, le associazioni affermano inoltre quanto segue:

«In particolare, le imprese che superino tale limite saranno tenute, pena significative sanzioni amministrative, ad annotare, entro 7 giorni lavorativi, le operazioni di carico e di scarico in un registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con modalità da definirsi in apposito decreto del Mipaaf da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale adempimento, anche in ragione del modesto quantitativo annuale idoneo a far scattare l'obbligo e della scelta di prevedere la tracciabilità non solo delle materie prime ma anche delle farine, è destinato ad impattare pesantemente su tutta la filiera (dalla produzione, alla trasformazione fino al commercio al dettaglio ed ai pubblici esercizi), gravando trasversalmente tutte le imprese di ulteriori e pesanti oneri, legati all'implementazione e gestione del sistema, in un periodo in cui tutte le aziende devono già affrontare la difficile sfida di assicurare la continuità operativa nel contesto della crisi pandemica ed economica in atto.

La previsione di un tale onere risulta ancor più incomprensibile e sproporzionata alla luce delle disposizioni europee e nazionali che già garantiscono ampiamente gli obiettivi di monitoraggio delle produzioni cerealicole e di trasparenza verso il mercato.

Come noto infatti il Mipaaf già rileva, nell'ambito del monitoraggio previsto dalle disposizioni UE, i dati relativi alle produzioni, importazioni, esportazioni di grano duro, grano tenero, orzo e mais, al fine di elaborare il bilancio cerealicolo nazionale, annualmente comunicato ai competenti Servizi della commissione UE ai fini della definizione del bilancio cerealicolo europeo.

Sul piano nazionale, si aggiungono poi le disposizioni che, al fine di garantire la massima trasparenza verso il consumatore, già impongono l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro.

In una situazione in cui, da una parte, sono noti e rilevati i quantitativi complessivi importati (e relativa origine) e, dall'altra, è obbligatoriamente dichiarata l'origine del grano nei prodotti immessi al consumo, non si comprende quale valore aggiunto possa apportare questo ulteriore e capillare tracciamento interno della filiera che, peraltro, si pone in aperta controtendenza rispetto agli obiettivi di massima semplificazione che – mai come in questo periodo – dovrebbero ispirare l'azione di governo».

MINISTERO DELLA SALUTE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 <i>“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>Dall’esame del decreto sono emersi dei fenomeni di gold plating che, qualora non venissero apportati dei correttivi, finirebbero con il causare un grave nocumento alle imprese che operano nel mercato italiano rispetto agli operatori economici attivi nel mercato comune.</p> <p>Alla luce dell’ampiezza della normativa, senza pretesa di esaustività, si evidenziano i seguenti principali fenomeni di gold plating:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 15 - Esperti in interventi di risanamento radon L’art. 15 prevede la figura dell’esperto in interventi di risanamento, non prevista dalla direttiva, e ne disciplina la formazione. L’inserimento di tale nuova figura risulta un appesantimento, tale ruolo può essere, infatti, assunto dall’esperto di radio protezione, con l’eventuale ausilio ove necessario di esperti. ➤ Art. 23 - Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30). La lettura congiunta dei commi 1 e 2 dell’articolo 23 del D.lgs. 101/2020 mette in luce che l’autorizzazione allo smaltimento è obbligatoria per le sole pratiche soggette a notifica. L’art. 30, comma 1, della Direttiva EURATOM prevede che lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di materiali radioattivi derivanti da qualsiasi pratica autorizzata (Notificata) siano soggetti ad autorizzazione. A tal proposito appare opportuno segnalare che, nel recente passato, la discrepanza tra le previsioni dei citati commi 1 e 2 e la rubrica dell’art. 23, che fa genericamente riferimento solamente alle “pratiche”, ha dato luogo a interpretazioni estensive creando un rischio di gold plating. ➤ Allegato II, tabella II-1 La tabella II-1, all’allegato II del d.lgs. n. 101 del 2020, ha incluso il settore industriale delle cartiere. Così facendo si identificano le cartiere come settore industriale nel quale la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli

individui della popolazione che non può essere trascurato e per le quali, con riferimento all'attività di manutenzione delle tubazioni, si applicano le disposizioni del Capo II del d.lgs. n. 101 del 2020. Tale specifica costituisce un caso di gold plating dal momento che le cartiere non sono riportate nel corrispondente allegato VI della Direttiva 2013/59, da cui è stata recepita la suddetta tabella II-I del decreto nazionale.

- **Allegato II – Sezione II – Paragrafo 8** “Elenco dei materiali da costruzione di cui dell’art. 29, comma 2”

Al punto 1, lettera b, Paragrafo 8, Sez. II, dell'allegato II, sono introdotti i “Derivati delle sabbie zirconifere”.

Tale inserimento costituisce un caso di gold plating, dal momento che tali materiali non risultano presenti nel testo dell'allegato XIII della Direttiva EURATOM che definisce un elenco di materiali da costruzione.

Si ritiene opportuno mantenere gli stessi materiali individuati nella Direttiva per garantire, all'interno del mercato comune, uguali condizioni di concorrenza tra le diverse tipologie di materiali da costruzione utilizzati.

Si evidenzia, peraltro, che l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione realizzati con qualunque materiale è già compiutamente disciplinato dal Regolamento (UE) n. 305/2011 (che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo, 31 luglio 2020, n. 101 <i>“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.</i></p>	<p>Confindustria</p> <p>Dall’esame del decreto sono emersi dei fenomeni di gold plating che, qualora non venissero apportati dei correttivi, finirebbero con il causare un grave nocumento alle imprese che operano nel mercato italiano rispetto agli operatori economici attivi nel mercato comune.</p> <p>Alla luce dell’ampiezza della normativa, senza pretesa di esaustività, si evidenziano i seguenti principali fenomeni di gold plating:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 22 - Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques). <p>L’art. 22, comma 1, D.lgs. n. 101/2020 introduce l’obbligo, in capo agli esercenti di una attività classificata come “pratica” ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto delegato, di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa.</p> <p>La Direttiva EURATOM, agli art. 31, 32, 34, 35 prevede invece che l’esercente sia responsabile della valutazione e dell’esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti.</p> <p>L’attuale formulazione del testo “provvede alla misurazione della concentrazione di attività” può comportare un’interpretazione scorretta laddove si intenda che tutti gli esercenti di pratiche devono, entro il 27 agosto 2021, effettuare determinazioni analitiche su tutte le materie prime in ingresso e su tutti i residui generati. Questo, oltre ad essere oggettivamente impossibile per l’assenza di un adeguato numero di soggetti abilitati, rappresenterebbe anche un caso di gold plating.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 54 - Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/EURATOM articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154 e allegato I). <p>L’attuale formulazione dell’art. 54 esclude qualsiasi riferimento a condizioni di esenzione, prevedendo l’autorizzazione per ogni allontanamento.</p> <p>Questa è una precisa scelta del legislatore italiano, perché la direttiva avrebbe consentito il mantenimento del regime di esenzione.</p>

ALTRI SOGGETTI

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

<p>Delibera 355/2019/A <i>“Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dovuto per l’anno 2019 dai soggetti operanti nei settori di competenza”.</i></p>	<p>CNA</p> <p>La delibera ha fissato il contributo al funzionamento di ARERA a carico dei soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti (per l’anno 2019 e retroattivamente fino al 2017). Ai soggetti obbligati è applicata una aliquota dello 0,30 per mille sui ricavi dell’anno precedente, deducibili dal bilancio di esercizio del gestore (oneri economici). Il soggetto obbligato è tenuto a individuare la propria base imponibile (sulla base delle indicazioni fornite da ARERA), oltre che a registrarsi all’Anagrafica operatori e comunicare quindi l’avvenuto versamento del contributo (oneri burocratici). Tale onere ha avuto la sua prima applicazione, per il settore dei rifiuti, a partire dal gennaio 2020 e la retroattività fino al 2017 ha comportato una maggiore complessità nel calcolo del contributo da parte dei soggetti obbligati. Tuttavia, la criticità più rilevante è derivata dalla interpretazione non univoca, da parte di ARERA, della platea di destinatari dell’obbligo di contribuzione.</p>
---	--

CORTE DI CASSAZIONE

<p>Sentenze 27099/2019 e 27101/2019 – <i>“Inapplicabilità delle norme istitutive delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica (abrogate nel 2012) per incompatibilità con la normativa comunitaria”.</i></p>	<p>CNA</p> <p>Le sentenze, stabilendo l’illegittimità delle addizionali provinciali alle accise sull’energia applicate negli anni 2010 e 2011, hanno confermato il diritto dell’utente finale al rimborso delle somme indebitamente pagate; tuttavia, per il loro recupero, l’utente deve avviare un contenzioso avverso il fornitore di energia (che ha operato come collettore delle addizionali per versarle successivamente all’Erario) che potrà rifondere le somme solo a conclusione dei tre gradi di giudizio previsti. L’iter giudiziario complesso e articolato e soprattutto dalla durata incerta scoraggia l’utente finale dall’avviare il contenzioso per il recupero delle somme. Sarebbe semmai opportuno individuare, per via</p>
---	--

	normativa, delle soluzioni semplificate che consentano la piena soddisfazione del diritto alla restituzione, con il minimo impatto possibile in termini di oneri burocratici sulla filiera, alleggerendo al contempo il sistema giudiziario.
--	--